

del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 7*).

Ricordo che l'emendamento Bonito 7.1 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.2 della Commissione, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	424
Votanti	383
Astenuti	41
Maggioranza	192
Hanno votato sì	378
Hanno votato no ..	5).

Poiché l'emendamento 7.2 della Commissione era interamente sostitutivo dell'articolo, non procederemo alla votazione di quest'ultimo.

(*Esame dell'articolo 8 — A.C. 5477*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 8*).

Ricordo che l'unico emendamento ad esso presentato, l'emendamento Bonito 8.1, è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	418
Votanti	410
Astenuti	8
Maggioranza	206
Hanno votato sì	402
Hanno votato no ..	8).

(*Esame dell'articolo 9 — A.C. 5477*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 9*).

Ricordo che l'unico emendamento ad esso presentato, l'emendamento Bonito 9.1, è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	418
Votanti	407
Astenuti	11
Maggioranza	204
Hanno votato sì	399
Hanno votato no ..	8).

(Esame dell'articolo 10 – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 5477 sezione 10*).

Avverto che l'unico emendamento ad esso presentato, l'emendamento Bonito 10.1, verrà esaminato assieme all'articolo 24.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	<i>427</i>
<i>Votanti</i>	<i>420</i>
<i>Astenuti</i>	<i>7</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>211</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>412</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>8).</i>

(Esame dell'articolo 11 – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 5477 sezione 11*).

Ricordo che l'unico emendamento ad esso presentato, l'emendamento Bonito 11.1, è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	<i>421</i>
<i>Votanti</i>	<i>414</i>

<i>Astenuti</i>	<i>7</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>208</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>405</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>9).</i>

(Esame dell'articolo 12 – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 5477 sezione 12*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pisapia 12.1 e favorevole sull'emendamento 12.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	<i>419</i>
<i>Votanti</i>	<i>381</i>
<i>Astenuti</i>	<i>38</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>191</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>21</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>360).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento 12.3 della Commissione, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	424
Votanti	379
Astenuti	45
Maggioranza	190
Hanno votato sì	346
Hanno votato no ..	33).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12, nel testo emendato, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	418
Votanti	365
Astenuti	53
Maggioranza	183
Hanno votato sì	355
Hanno votato no ..	10).

(Esame dell'articolo 13 — A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A — A.C. 5467 sezione 13).

Ricordo che l'emendamento Bonito 13.2 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pisapia 13.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 13.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei cercare di spiegare il motivo di questo emendamento. Vi sono spesso situazioni in cui un soggetto, soprattutto se incensurato, è detenuto, è internato, è intrattenuto in una casa di cura e quindi non ha possibilità concreta di portare dal giudice per le sue valutazioni la documentazione necessaria per accedere al patrocinio per i non abbienti, pur essendo non abbiente. Io chiedo allora con questo emendamento che in questi casi che devono essere evidentemente documentati, si diano dei termini ulteriori per poter proporre e produrre quella documentazione necessaria per accedere al patrocinio per i non abbienti. Chiedo quindi una rivalutazione dell'Assemblea rispetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saia. Ne ha facoltà.

ANTONIO SAIA. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento. La condizione di ricovero, di inabilità fisica o di malattia interrompe qualunque scadenza. Mi sembra giusto, se veramente è così, se ho capito bene dall'intervento dell'onorevole Pisapia, che venga prorogato questo termine per chi è impossibilitato per documentati motivi di salute come quelli di un ricovero ospedaliero, a presentare questa domanda.

ENNIO PARRELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, vorrei che si prendesse atto che ho abbandonato il mio posto e mi sono trasferito qui per poter seguire i lavori perché da lassù non si capisce assolutamente nulla. Conseguentemente, da questo momento in poi, verrà a mancare il mio voto, ma non per mia colpa, a meno che non si provveda diversamente e non mi autorizziate a stare seduto al banco del Governo a votare con la mia tessera. Non so cosa fare su un provvedimento così delicato.

PIERLUIGI COPERCINI. C'è una bolgia infernale qua dentro. Ha ragione Parrelli.

SERGIO COLA. Parrelli, vieni qua.

PRESIDENTE. Colleghi, un collega ha giustamente fatto presente che non è in grado di votare perché il rumore di fondo gli impedisce di capire il contenuto del dibattito. Quindi, prego tutti di fare attenzione e di permettere ai colleghi di partecipare ai lavori. Questo vale anche per il Governo, pur se capisco che state trattando la questione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, si sa che il Governo ha una *vis* attrattiva molto forte. Vorrei dire che sono completamente favorevole alle osservazioni che ha fatto poco fa il collega Pisapia in ordine alla possibilità di agire in conformità alle proprie capacità di percezione del diritto e quindi di comunicazione che ne consegue nel momento in cui è possibile fare questa scelta difensiva. Mi pare che sia abbastanza singolare che chi si trova nella condizione di non poter avere direttamente accesso alle valutazioni, alle scelte e anche ai rapporti con chi lo difende o con chi dovrebbe difenderlo, sia messo in condizione di esercitare o non esercitare il diritto a seconda delle condizioni in cui si trova ristretto. Perciò invito anche i colleghi a riflettere su questo punto perché chi si trova in condizioni di maggiori difficoltà deve es-

sere messo nelle condizioni di far valere ancora più efficacemente i propri diritti, una volta che ne sia consapevole. Conoscere per deliberare è un principio liberale che qualcuno dovrebbe tenere presente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, bisogna prendere atto che l'emendamento proposto dall'onorevole Pisapia risponde a principi di equità, in quanto si tiene presente la condizione di impossibilità materiale di chi si trovi in stato di detenzione o custodito in un luogo di cura, per provvedere...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cola; onorevole Targetti, onorevole Di Luca, per cortesia !

Prego onorevole Cola.

SERGIO COLA. Signor Presidente, bisogna prendere atto, dicevo, della fondatezza delle argomentazioni a sostegno dell'emendamento in esame, che tiene presente l'impossibilità materiale di chi si trovi in stato di detenzione, o ricoverato in un luogo di cura, di provvedere a presentare istanza per essere ammesso al gratuito patrocinio. Qualora si dovesse respingere l'emendamento in esame, secondo quanto suggerito dalla Commissione, si porrebbe in essere un'iniquità assoluta: ritengo pertanto che ragioni di obiettività ci debbano indurre ad approvare l'emendamento in esame. Il gruppo di Alleanza nazionale voterà dunque a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, desidero chiarire che la sostanza dell'emendamento in esame è nel senso di sostituire alla norma vigente, che prevede venti giorni, un termine di quaranta

giorni. Questa è la modifica proposta con l'emendamento in esame, salvi restando i requisiti soggettivi e la possibilità di intervento che è già prevista dal vigente articolo 5 della legge n. 217 del 1990.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, desidero sottolineare quanto ha appena detto l'onorevole Bonito: d'altro canto, il termine di venti giorni è già più che congruo per le esigenze in considerazione, mentre l'allungamento del termine crerebbe non poche complicazioni. Il gruppo di Forza Italia voterà pertanto contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, il gruppo della Lega nord Padania giudica eccessivo lo spostamento dei termini da venti a quaranta giorni: si potrebbe trovare un punto di mediazione prevedendo trenta giorni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, l'emendamento in esame mi sembra ispirato al buonsenso: se una persona è ricoverata ed impossibilitata, perde un diritto; ritengo pertanto che l'emendamento in esame debba essere approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, trenta giorni, quaranta giorni, venticinque e mezzo: per carità, non cadiamo in una discussione che è semplicemente ridicola! Si approvi dunque l'emendamento in esame, perché non saranno certamente

venti giorni in più ad essere particolarmente significativi rispetto alla prescrizione di diritti: ben altre ragioni vi sono! Rendiamoci conto che si tratta di andare incontro a situazioni oggettive.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, cerchiamo di capirci: l'emendamento in esame propone praticamente di ripristinare un comma di cui, invece, il testo in esame propone l'abrogazione. È vero che il testo normativo vigente contiene la medesima previsione dell'emendamento Pisapia 13.1, salvo un termine di venti anziché di quaranta giorni, ma, se l'emendamento stesso viene respinto e viene invece approvato l'articolo 13 del testo in esame, il comma 4 dell'articolo 5 scompare completamente (e non scompare soltanto il relativo termine). Allora, forse, un ragionevole compromesso sarebbe ritirare, o sopprimere, l'articolo 13, per lasciare le cose come stanno: in sostanza, ciò che propone l'emendamento Pisapia 13.1 con il vecchio termine di venti giorni.

Bisogna leggere il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 217 del 1990, di cui l'articolo 13 del testo in esame prevede l'abrogazione; l'emendamento Pisapia 13.1, invece, propone il mantenimento del medesimo comma 4, con l'allungamento del termine da venti a quaranta giorni. La differenza tra l'una e l'altra opzione è quindi radicale: probabilmente, potremmo trovare una giusta mediazione ritirando l'articolo 13 (può valutarsi come da un punto di vista tecnico) per lasciare le cose come stanno.

**(Accantonamento degli articoli 13 e 14 —
A.C. 5477)**

MICHELE SAPONARA, Relatore.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo di accantonare gli articoli 13 e 14, che sono collegati.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che l'esame degli articoli 13 e 14 e dei relativi emendamenti si intende accantonato.

(Esame dell'articolo 15 — A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 14*).

Ricordo che l'emendamento Bonito 15.2. è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. La Commissione invita a ritirare l'emendamento Copercini 15.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 15.1?

PIERLUIGI COPERCINI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	420
<i>Votanti</i>	388
<i>Astenuti</i>	32
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	381
<i>Hanno votato no ..</i>	7).

Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 15.01 e 15.02 della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 15.01 della Commissione, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	422
<i>Votanti</i>	386
<i>Astenuti</i>	36
<i>Maggioranza</i>	194
<i>Hanno votato sì</i>	376
<i>Hanno votato no ..</i>	10).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 15.02 della Commissione, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	420
Votanti	407
Astenuti	13
Maggioranza	204
Hanno votato sì	395
Hanno votato no ..	12).

(Esame dell'articolo 16 — A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 15).

Ricordo che l'emendamento Bonito 16. 2. è stato ritirato.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 16. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	429
Votanti	398
Astenuti	31
Maggioranza	200
Hanno votato sì	389
Hanno votato no ..	9).

(Esame dell'articolo 17 — A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento presentato. (vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 16).

Nessuno chiedendo di parlare ed essendo stato ritirato l'emendamento Bonito 17. 1, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	435
Votanti	342
Astenuti	6
Maggioranza	215
Hanno votato sì	420
Hanno votato no ..	9).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 17.01 della Commissione.

MICHELE SAPONARA, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 17.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 17.01 della Commissione, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	424
Votanti	417
Astenuti	7
Maggioranza	209
Hanno votato sì	410
Hanno votato no ..	7).

(Esame dell'articolo 18 – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione, (*vedi l'allegato A – A.C. 5477 sezione 17*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	<i>431</i>
<i>Votanti</i>	<i>425</i>
<i>Astenuti</i>	<i>6</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>213</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>417</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>8).</i>

(Esame dell'articolo 19 – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento presentato. (*vedi l'allegato A – A.C. 5477 sezione 18*).

Nessuno chiedendo di parlare ed essendo stato ritirato l'emendamento Bonito 19. 1, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	<i>431</i>
<i>Votanti</i>	<i>423</i>
<i>Astenuti</i>	<i>8</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>212</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>413</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>10).</i>

(Esame dell'articolo 20 – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 5477 sezione 19*).

Ricordo che l'emendamento Bonito 20.1 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 20.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 20.2 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 20, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	<i>425</i>
<i>Votanti</i>	<i>391</i>
<i>Astenuti</i>	<i>34</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>196</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>382</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>9).</i>

(Esame dell'articolo 21 – A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 5477 sezione 20*).

Ricordo che l'emendamento Bonito 21.1 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 21.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 21.2 della Commissione, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	426
Votanti	386
Astenuti	40
Maggioranza	194
Hanno votato sì	379
Hanno votato no ..	7).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21, nel testo emendato, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	424
Votanti	410
Astenuti	14
Maggioranza	206

Hanno votato sì 398
Hanno votato no .. 12).

(Esame dell'articolo 22 — A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 21).

Nessuno chiedendo di parlare ed essendo stato ritirato l'unico emendamento presentato, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	430
Votanti	419
Astenuti	11
Maggioranza	210
Hanno votato sì	407
Hanno votato no ..	12).

(Esame dell'articolo 23 — A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 22).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.

DANIELE FRANZ. Signor Presidente, se possibile, vorrei avere un chiarimento dal relatore o dal Governo. Nell'articolo viene previsto che il compenso sia vidimato dall'ordine.

Signor relatore, la vidimazione della parcella dell'avvocato da parte dell'ordine significa sostanzialmente che si modifica ciò che oggi avviene, cioè che quella parcella non sarà più sottoposta alla

libera valutazione del giudice sia nel *quantum* che nel *quando*? Infatti, sappiamo che oggi l'avvocato, il patrocinante presenta la richiesta di compenso che è sottoposta al parere discrezionale del giudice. Siccome qui viene introdotta la vidimazione della parcella da parte dell'ordine, ciò significa che viene ridimensionato o eliminato tale potere discrezionale? Qual è la novità sostanzialmente?

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Onorevole Franz, è il giudice che liquida. Il parere dell'ordine non è vincolante, ma indicativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare ed essendo stato ritirato l'unico emendamento presentato, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	425
<i>Votanti</i>	412
<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì</i>	402
<i>Hanno votato no</i> ..	10).

(*Esame dell'articolo 24 — A.C. 5477*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 5477 sezione 23*).

Ricordo che l'emendamento Bonito 24.1 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 24.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 24.2 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	428
<i>Votanti</i>	388
<i>Astenuti</i>	40
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	377
<i>Hanno votato no</i> ..	11).

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo 24.05 della Commissione viene riformulato nel modo seguente: « 2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo costituisce grave illecito disciplinare professionale ». Il consiglio dell'ordine valuterà poi caso per caso; noi abbiamo previsto che si tratta di una grave violazione, quindi abbiamo dato

un'indicazione al consiglio dell'ordine. Su tale articolo aggiuntivo il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione...

PRESIDENTE. In questo articolo aggiuntivo viene inserito l'emendamento Bonito di cui abbiamo parlato prima.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, devono essere considerati soppressi tutti i riferimenti al patrocinio parziale.

All'articolo 15-*sexies*, comma 2, la Commissione propone di sopprimere le parole « nei limiti indicati dall'articolo 15-*quater*, comma 2 ».

L'articolo 15-*septiesdecies*, riguardante l'azione di recupero, è stato riformulato nel seguente modo: « 1. L'azione di recupero stabilita a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di riasumere il giudizio per far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

3. Nelle cause interessanti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.

4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello

Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, quando il giudizio sia estinto.

5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi di impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotate a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.

6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi che precedono ».

Il primo comma dell'articolo 15-*octiesdecies* risulta del seguente tenore: « Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione ».

L'articolo 15-*noniesdecies* è del seguente tenore: « 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1° luglio 2002.

2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1° luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge ».

All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sostituire le parole « al gratuito patrocinio » con le seguenti « al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui al Capo I ».

Conseguentemente: prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, inserire la seguente rubrica: « Capo I — Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali »; prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, inserire la seguente rubrica: « Capo III — Disposizioni finali e transitorie ». L'articolo aggiuntivo 25.04 della Commissione è ritirato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore. Perché i colleghi possano com-

prendere meglio, vorrei precisare che il relatore ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, nel testo riformulato. Lo stesso articolo aggiuntivo è a sua volta modificato dall'emendamento Bonito 3.1, che viene posto all'interno del suo articolato. Pertanto, quando si voterà sull'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, il testo da votare sarà quello risultante dalle modifiche ora lette dal relatore e dall'emendamento Bonito 3.1. Invito il relatore a procedere con il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 24.

MICHELE SAPONARA, *Relatore.* Esprimo, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pisapia 24.01 e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Pisapia 24.02 e 24.03 (ex Bonito 10.1). Esprimo, altresì, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 24.04, 24.08 e 24.07 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore ed esprime, altresì, parere favorevole sulle riformulazioni ora enunciate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 24.05 della Commissione, nel testo riformulato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei deputati del gruppo della Lega nord Padania sulla riformulazione « buonista » dell'articolo aggiuntivo che stiamo per votare.

Assistiamo quotidianamente — sui *media* e talvolta anche in Commissione — ad interventi del presidente dell'associazione nazionale dei magistrati, che se la prende con gli avvocati.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Copercini. Colleghi, per cortesia, vi prego di fare silenzio: non si riesce a comprendere quel che dicono i colleghi che intervengono. Prego, onorevole Copercini.

PIERLUIGI COPERCINI. Allo stesso tempo, ascoltiamo le affermazioni dell'avvocato Frigo che chiede contropartite contro i magistrati. Adesso, dunque, vogliamo tener conto anche delle *lobby* delle associazioni professionali ? Per l'amor di Dio, bisogna avere un po' di coraggio e dire pane al pane e vino al vino ! Tali eccessive attenzioni non fanno parte del nostro carattere. Quando è necessario espellere qualcuno, bisogna seguire un imperativo: andate e buttatelo fuori !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un articolo aggiuntivo assai importante; il testo originale della Commissione (che è stato modificato) era serio ed accettabile: se l'avvocato scelto dal cittadino ammesso al gratuito patrocinio gli chiede dei soldi, deve essere almeno sospeso dall'attività ! Così proponeva l'articolo aggiuntivo originariamente proposto dalla Commissione. Non è possibile considerare che tale comportamento configuri un illecito, senza prendere alcun provvedimento. Quindi, se il testo rimarrà così, voterò contro.

Credo che i colleghi avvocati debbano essere i primi ad essere rigorosi, in questo caso, altrimenti si sa come la cosa andrà a finire, in un paese come il nostro.

Chiedo pertanto al relatore di riflettere e di ripristinare il precedente testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento così come riformulato dalla

Commissione, richiamando all'attenzione dei colleghi che non si tratta di attribuire l'impunità a nessuno: abbiamo di fronte una materia delicata, in cui in questo modo interveniamo nella maniera corretta. Abbiamo infatti un potere disciplinare regolato complessivamente ed articolatamente dalla legge, che costituisce una sorta di norma in bianco, che prevede la facoltà per il consiglio dell'ordine di irrogare caso per caso una sanzione che tenga conto di tutte le circostanze e non una sanzione astratta ed irreversibile che prescinda dai casi concreti e che non si attagli alla realtà dei fatti. È un po' il discorso del cappellaio di Parigi che abbiamo fatto l'altro giorno.

Il principio che regola questa materia è un po' quello della cosiddetta — in malo modo — giurisdizione domestica, che è la salvaguardia essenziale dell'indipendenza dell'avvocatura. Badate bene, non è cosa di poco momento, perché si pone come contraltare — ma non dialettico, senza contrasto di fondo, in realtà — rispetto all'autonomia del magistrato. Vi è cioè una posizione di indipendenza del difensore civile e penale che va assolutamente tutelata e che trova la sua massima garanzia proprio nella cosiddetta giurisdizione domestica. La Commissione non ha stabilito che spetta al consiglio dell'ordine valutare se esista o meno l'illecito disciplinare: esso esiste, ed è particolarmente grave, per cui dalla gamma delle sanzioni che possono essere irrogate vengono automaticamente escluse quelle lievi, cosicché devono essere comminate quelle gravi, che vanno dalla sospensione addirittura fino alla radiazione. Non sarebbe logico, infatti, prevedere la sospensione, perché potrebbero esserci casi di questo mercimonio in cui sia necessario irrogare addirittura la radiazione, mentre se la pena è stata prevista con il metodo del cappellaio di Parigi non si può punire adeguatamente il caso molto grave. Questo è il principio cui si ispira la norma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, io credo che dobbiamo stare molto attenti in questa materia, perché fissare un criterio in base al quale si stabilisce fin dall'inizio che un fatto è disciplinamente riprovevole costituisce una limitazione del potere di valutazione e della competenza propri degli ordini professionali. È stato fatto giustamente dal collega Parrelli un paragone: sarebbe come se stabilissimo quali sono gli illeciti disciplinari che deve valutare il Consiglio superiore della magistratura. È il fatto in sé che deve essere valutato per la sua illiceità — che potrebbe essere anche penale, non solo disciplinare — dal consiglio dell'ordine degli avvocati, non si può stabilire in partenza che esiste un illecito disciplinare.

Questo significa menomare un potere che è proprio dell'ordine, che verrebbe vincolato ad una valutazione aprioristica antecedente, la quale non trova precedenti neanche nel periodo fascista: non si è mai vincolato l'ordine professionale ad una norma preordinata che ne stabilisse la consistenza e la preventiva illiceità.

Vorrei che voi riflettete su tale questione, perché per evitare un fatto che è certamente riprovevole dal punto di vista della sua effettuazione si determina una violazione del potere dell'ordine di auto-determinarsi in relazione non alla giurisdizione domestica, ma ad un'interpretazione dei comportamenti che variano caso per caso e devono essere valutati singolarmente. Stiamo attenti a non invadere una discrezionalità che appartiene ai singoli membri dell'ordine, per quanto riguarda il loro comportamento, e all'ordine nel suo complesso, per la valutazione degli illeciti.

Sono pertanto contrario a questa norma che viola un principio di autonomia che è molto pericoloso mettere in discussione e potrebbe essere assai difficile ricostituire in pristino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. In verità questa modifica andava apportata, perché — non so

se corrisponde al vero quanto sto per dire — la sanzione disciplinare della sospensione mi sembra non possa superare l'anno. La sospensione cautelare invece può superarlo: infatti ci siamo trovati di fronte a sospensioni cautelari nei confronti di alcuni avvocati comminate addirittura per un periodo di due o tre anni. Pertanto, la definizione precedente andava contro quanto previsto per la sanzione della sospensione che, come ho detto, non può superare l'anno.

Quanto detto dall'onorevole Biondi mi convince pienamente, perché non si può prevedere, in generale, che questo tipo di violazione sia una violazione grave; infatti, nel caso in cui fosse contornata da elementi tali da farla apparire lieve, non vedo per quale ragione si debba imporre al consiglio dell'ordine l'irrogazione di una determinata sanzione. Ricordo che sono sanzioni non gravi il richiamo verbale e l'ammonizione, salvo arrivare poi alla sospensione, alla cancellazione o addirittura alla radiazione.

Una volta superato l'ostacolo della previsione della sospensione per non meno di un anno, che costituiva una violazione dell'attuale disciplina, se il caso si rivelasse effettivamente grave, si potrebbe arrivare agevolmente ad irrogare la sanzione della cancellazione se non addirittura quella della radiazione. Ciò però deve essere la conseguenza di una valutazione attenta e meditata da parte del consiglio dell'ordine, che può rilevare una violazione non eccessivamente grave. Tuttavia, se la definiamo di per sé grave, imponiamo sanzioni che potrebbero contrastare con l'effettività del danno prodotto all'immagine dell'avvocato.

Ritengo quindi che questo articolo aggiuntivo debba essere modificato nel senso che spetta al consiglio dell'ordine valutare la gravità della violazione ed irrogare le conseguenti sanzioni.

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, non credo di essere affetto da una patologia grave, ma mi sembra di stare all'interno di un alveare. In quest'aula c'è un ronzio di fondo che non consente al Comitato dei nove di capire quello che si sta dicendo.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, come lei può notare, a due metri di distanza da lei i colleghi stanno parlando...

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, è suo compito mantenere l'ordine nell'aula !

PRESIDENTE. È quello che sto cercando di fare !

PIERLUIGI COPERCINI. A me spetta suggerirle, come ha già fatto l'onorevole Parrelli, di porre in essere tutti i mezzi fisici per fare un po' di ordine, altrimenti non riusciamo a capire le ragioni di una riformulazione di questo tipo.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, se dovessi espellere tutti quelli che parlano, mancherebbe il numero legale. Bisogna quindi contemperare le diverse esigenze.

Prendo comunque atto del suo suggerimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Per la verità l'ispirazione dell'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione è comprensibile, così come lo è la modifica proposta dal relatore.

Non vorrei che in una discussione suggestiva si perda il senso vero della norma che si invoca attraverso questa proposta emendativa.

Sono valide le ragioni di carattere formale, ma credo che dobbiamo trovare una formula che interessi molto gli avvocati, i consulenti e i periti perbene, al fine di evitare che vi siano dei trucchi e che si possano perpetrare, all'interno di una

legge nobilissima quale è quella sul gratuito patrocinio, delle vere e proprie truffe in danno dello Stato.

Le categorie professionali — chi vi sta parlando ne è profondamente convinto — sono al vertice dello Stato, ma vi sono e vi possono essere delle degenerazioni e noi non possiamo eliminare questi pericoli, sul piano puramente sentimentale o retorico.

Sono d'accordo sull'ispirazione. Mi auguro che la Commissione, il relatore e il Comitato vogliano tener presente che si tratta di una proposta emendativa che è riferita alla legge n. 217 del 1990, che non si limita cioè ad ipotizzare una nuova categoria di illecito disciplinare. A mio avviso, essa profila addirittura delle possibilità di truffa in danno dello Stato. Quella sul gratuito patrocinio è infatti una legge praticamente finanziata dallo Stato! Quando si chiede anche alla parte il compenso, si collude con questa in danno dello Stato. Il che mi pare di una evidenza solare ed io mi auguro che non vi siano avvocati né consulenti né periti che facciano queste cose.

Condivido l'opinione di chi dice che una legge non può suggerire delle fattispecie disciplinari ad un'altra legge: in ogni caso il destinatario di questa notifica dovrebbe essere la legge sull'ordinamento professionale, altrimenti questo sarebbe il primo caso in cui si ipotizza una fattispecie illecita imponendo ad una legge che non viene chiamata in causa di tenerne conto.

Penso che si possa salvare il valore deterrente e di monito di questa indicazione e che si possa dire che l'obbligo non è solo quello di trasmettere la relazione al consiglio dell'ordine. L'autonomia disciplinare e l'autonomia ordinamentale dei consigli degli ordini è nota a tutti, però qui si tratta di stabilire che quando si accertano questi fatti si deve senz'altro dar luogo all'iniziativa disciplinare con trasmissione ai consigli dell'ordine della relazione sul comportamento ma bisogna anche trasmettere la documentazione alla

procura della Repubblica per verificare se non vi siano eventualmente estremi di reato (*Applausi del deputato Biondi*).

Sono, diciamo così, molto sensibile a questa proposta emendativa e non mi scandalizzo affatto che si voglia ipotizzare una certa fattispecie. In altri termini, ritengo che, se si vuole ipotizzare una fattispecie disciplinare nuova, bisogna modificare la legge sulla professione e la proposta emendativa deve essere diretta a quest'ultima legge (la misura disciplinare potrebbe essere quella della radiazione o della sospensione oppure un'altra ancora adottata nell'ambito dell'autonomia decisionale del consiglio).

Vorrei però anche che si segnalasse a chi ha la titolarità dell'inizio dell'azione penale che vi è la possibilità che vi siano associazioni tra titolari di gratuito patrocinio, avvocati, consulenti e periti non degni di questo nome, che hanno fatto una delle solite *combine*, come purtroppo accade, a danno dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, vedo un po' troppa furia moralistica e formalistica. Vorrei che, se mediazione vi deve essere su questo breve transito normativo, si cominciasse ad alleggerire la smania dell'investitura dell'autorità giudiziaria su tutto. Quando il collega poc'anzi ha ventilato l'ipotesi dell'investitura penalistica per quella che egli riterrebbe un'ipotesi di truffa, mi costringe a replicargli che la riforma recente ha reso il reato di truffa perseguitabile a querela. Ciò stante, l'« eccitazione » del pubblico ministero non avrebbe altro che quel valore terrificante di consiglio negativo che fa di un ordinamento processuale un ordinamento sostanziale della professione. Quindi, vi è un errore di sede e, purtroppo, anche un errore di diritto.

ENNIO PARRELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Non siamo di fronte soltanto alla tutela dell'immagine dell'avvocatura, ma anche a quella di un interesse pubblico derivante dal ministero del difensore d'ufficio. Da ciò la maggiore pregnanza dell'ipotesi che dobbiamo esaminare. Non mi scandalizzo affatto che si ipotizzi obbligatoriamente una violazione di ordine disciplinare perché, in questo modo, non viene turbata l'autonomia della giurisdizione degli ordini, in quanto l'ipotesi viene prevista come illecito disciplinare; viene, infatti, attribuito al consiglio dell'ordine l'apprezzamento prudente del singolo caso, anche in misura maggiore rispetto alla sospensione che era stata ipotizzata. Questo punto deve essere assolutamente lasciato così perché la norma in bianco, che attualmente costituisce il potere degli ordini, in mancanza dell'intervento del legislatore, per la certezza del diritto, è stata riempita dagli avvocati e dalle professioni con i codici di autoregolamentazione. In sostanza, ci poniamo sulla scia dei codici che sono stati già elaborati dal consiglio nazionale forense, dall'organismo unitario dell'avvocatura e dagli altri organismi solerti delle libere professioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono presenti nelle tribune riservate al pubblico gli alunni e i docenti delle scuole medie Mozzillo Iaccarino di Manfredonia e Tommaso Tittoni di Manziana (*Generali applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarino. Ne ha facoltà.

ANDREA GUARINO. Signor Presidente, ho ascoltato con estrema attenzione e con grande interesse le osservazioni del Presidente Biondi, dell'onorevole Parrelli e dell'onorevole Siniscalchi. Mi sembra che questo emendamento esprima due principi: in primo luogo, ricevere o pretendere compensi da parte di chi abbia svolto attività di gratuito patrocinio è un illecito rispetto al sistema della legge e fin qui nulla *quaestio*; in secondo luogo, si vor-

rebbe dedurre sia in una forma estrema, come è nel testo attuale, sia in una forma mediata o onnicomprensiva, come nei vari suggerimenti, un'interferenza sull'autonomia degli ordini. Come ha ricordato il Presidente Biondi, gli ordini professionali godono di un'autonomia ordinamentale e ne hanno sempre goduto; anche nei periodi in cui è stato calpestato il principio di diritto e il principio della guarentigia dell'autorità giurisdizionale, questa autonomia è stata rispettata. Spero che questo sia un risultato del quale la Commissione e i proponenti le proposte emendative non si rendano conto. È stato osservato dall'onorevole Mancuso che questa non è la sede normativa giusta per aprire un dibattito di questo genere. Ebbene, in maniera surrettizia si compie un atto gravissimo che mai è stato tentato, neanche quando i principi di legalità e di guarentigia giurisdizionale non venivano rispettati. È lecito il sospetto, allora, che si tratti di un atto deliberato. Se così fosse, chi intende proporlo se ne assuma la responsabilità politica e dica: « l'autonomia ordinamentale degli ordini professionali in materia di giustizia contraddice la nostra visione politica ». Lo si dichiari e si assuma la responsabilità di tale posizione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, ho chiesto la parola anche in ragione del fatto che frequento quest'aula da qualche anno in più rispetto ai colleghi e ricordo con grande precisione i toni, gli argomenti e la qualità delle discussioni svoltesi relativamente alla necessità di precisare, di tipicizzare gli illeciti disciplinari; si discuteva, allora, della responsabilità disciplinare dei magistrati ma talvolta, anzi spesso, si è parlato anche della responsabilità disciplinare di soggetti esercenti le libere professioni. L'indicata necessità derivava certamente da un osse-